

essendovi tracce apparenti del reato ed il pericolo che si disperdano, sarà suo ufficio di accertarle anche per mezzo di periti. Nella scelta dei periti, egli terrà conto della natura ed indole speciale dei fatti sui quali essi devono giudicare e della condizione e qualità delle persone che vi sono implicate.

Quando siavi un arrestato procederà al di lui interrogatorio, tanto sulle sue generalità, quanto sui motivi dell'arresto e su tutte le circostanze attinenti al reato.

Di tutte queste operazioni stenderà uno o più verbali in carta libera. Questi saranno sottoscritti dalle persone intervenute all'atto ed a piè di ciascun foglio, dal capitano od ufficiale di porto e dal cancelliere che lo avrà assistito.

Se le persone intervenute non sappiano scrivere, dovranno sottosegnare; e qualora non vogliano o non possano sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà fatta menzione.

1009. Se il capitano o l'ufficiale di porto che procede agli atti d'istruzione lo creda conveniente, potrà proibire a chicchessia di uscire o di allontanarsi

dal luogo in cui si stende il verbale, prima che lo stesso sia chiuso.

Il contravventore a questo ordine potrà essere arrestato, ed in mancanza di legittima scusa, sarà condannato dal capitano od ufficiale di porto procedente, alla pena degli arresti o ad un'ammenda non minore di lire 10.

Ove il contravventore non sia stato arrestato, potrà tuttavia essere condannato alla pena sopra indicata tanto in contraddittorio, che in contumacia, se non comparisse dopo essere stato citato nei modi prescritti dall'art. 1034 del presente regolamento.

Nell'uno o nell'altro caso non si farà luogo ad opposizione od appello.

1010. Nell'esame dei testimoni saranno osservate le disposizioni degli articoli 171, 172, 173 e 175 del Codice di procedura penale, e se il testimonio sarà esaminato fuori del luogo in cui avvenne il reato, anche quella dell'art. 174.¹

I periti saranno sentiti con giuramento, e saranno ad essi applicabili le disposizioni contenute nella sezione V del libro I, titolo II, del Codice di procedura suddetta, in quanto

¹ Agli art. 171, 172, 173, 174 e 175 del C. P. P. 1865, corrispondono gli art. 254, 88 e 257 del C. P. P. 1913.